



Città di Lecce

***Regolamento
per la REALIZZAZIONE
di ALCUNI INTERVENTI
e la PRESTAZIONE di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE***

*determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 45 del 2001

I N D I C E

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni
- Art. 2-bis

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Definizione di reddito
- Art. 5 Definizione di patrimonio

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - MINIMO VITALE

- Art. 6 Definizione
- Art. 7 Caratteristiche degli interventi
- Art. 8 Destinatari
- Art. 9 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 Beni mobili registrabili
- Art. 11 Istruttoria della domanda
- Art. 12 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 13 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Commissione Servizi Sociali
- Art. 16 Esito del ricorso

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 17 Definizione
- Art. 18 Finalità
- Art. 19 Prestazioni
- Art. 20 Ammissione al servizio
- Art. 21 Criteri di ammissione
- Art. 22 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 23 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 24 Ricorsi
- Art. 25 Assistenza Domiciliare integrata
- Art. 26 Pasti a domicilio

CAPO V - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 27 Definizione
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Domanda ed istruttoria
- Art. 30 Retta a carico dell'anziano
- Art. 31 Recupero del credito
- Art. 32 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 33 Ammissione a beneficio

CAPO VI - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

- Art. 34 Definizione
- Art. 35 Destinatari
- Art. 36 Modalità di attuazione
- Art. 37 Oneri

CAPO VII - FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

- Art. 38 Definizione
- Art. 39 Destinatari
- Art. 40 Domanda ed istruttoria
- Art. 41 Determinazione della quota di contributo

CAPO VIII - SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

- Art. 42 Definizione
- Art. 43 Destinatari
- Art. 44 Procedura per la sistemazione
- Art. 45 Priorità
- Art. 46 Altri oneri
- Art. 47 Natura dell'immissione nell'alloggio

CAPO IX - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 48 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 49 Avvisi pubblici
- Art. 50 Costo dei servizi
- Art. 51 Agevolazioni tariffarie
- Art. 52 Determinazione delle tariffe
- Art. 53 Documentazione dell'I.S.E.

CAPO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 54 Assistenza in casi particolari
- Art. 55 Utilizzo dei dati personali
- Art. 56 Decorrenza

CAPO XI - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

- Art. 57 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Art. 58 Assegno per maternità

CAPO XII – MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DA UN SOL GENITORE LEGGE QUADRO 328 DELL'8.11.2000

- Art. 59 Soggetti assistibili
- Art. 60 Condizioni per l'assistibilità dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre
- Art. 61 Interventi Socio-Assistenziali
- Art. 62 Assistenza economica ordinaria e straordinaria
- Art. 63 Procedimento per la richiesta degli interventi Socio-Assistenziali
- Art. 64 Assunzione retta in favore della madre naturale ricoverata insieme al figlio presso strutture
- Art. 65 sospensione degli interventi Socio-Assistenziali
- Art. 66 Adeguamento limite reddito
- Art. 67 Modalità di erogazione degli assegni

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di LECCE esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dello statuto comunale al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di LECCE attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare; fornitura pasti – lavanderia;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 6) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 7) Servizio trasporto protetto _____;
- 8) Agevolazioni TARSU – ICI (vedi regolamento approvato con del. C.C. nn. 31 e 39 del 22.03.99);
- 9) Interventi economici in favore dei minori illegittimi monogenitoriali _____;

Art. 2-bis

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni o esenzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
- b) frequenza scuole dell'infanzia comunale;
- c) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- d) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole obbligo ;
- e) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente

- f) Maggiorazione 0,3 per nuclei familiari con anziani a carico.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore⁽¹⁾.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 6

Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di LECCE _____ assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di L. 700.000 (equivalente dell'importo di due pensioni sociali), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 7

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di LECCE attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di LECCE.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

(1) Il decreto legislativo 31/03/98, n. 109 stabilisce che i valori patrimoniali vanno calcolati nel limite massimo del 20%.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000⁽²⁾.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Dirigente Politiche Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 10

Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art. 15 primo comma lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Dirigente ⁽³⁾.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.

(2) Il decreto legislativo 18-6-98, n. 237, art. 6, comma 4°, relativo al reddito minimo di inserimento, dispone l'assenza di qualsiasi patrimonio mobiliare.

(3) Indicare la figura responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Comune di Lecce ⁽³⁾ sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 600.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 14

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 15

Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- b) responsabile dei servizi sociali comunali;
- c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;
- d) due rappresentanti indicati dalla Consulta Comunale per il volontariato;
- e) due Consiglieri Comunali di cui uno di maggioranza e uno di opposizione.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
In caso di accoglimento, il Dirigente di Settore dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 18 Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 19 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 20 Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Dirigente ⁽⁴⁾ sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento. L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 22

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- | | |
|---|---|
| a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale | nessun contributo |
| b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale | 50% della somma eccedente il doppio del minimo vitale |
| c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale | l'importo di cui al punto b) + quanto eccede il triplo della soglia del minimo vitale |

La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo di cui ai punti b) e c) è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

(4) Indicare la figura responsabile dell'ammissione al servizio.

Art. 23

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 24

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 16.

Art. 25

Assistenza Domiciliare integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani e tutti gli aventi diritto non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica della AUSL ammetta al servizio l'anziano e tutti gli aventi diritto, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 17, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art. 26

Pasti a domicilio

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Dirigente con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 27

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 25.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 28

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 29

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 30

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 31

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 32

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 33

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero che né l'anziano né i parenti indicati dall'art. 433 del C.C. abbiano potuto corrispondere è determinata dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali di cui all'art. 15 entro 30 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

CAPO VI

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 34

Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 35

Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 36

Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro

ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile del servizio, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art. 37

Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VII

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 38

Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Il fondo viene utilizzato come segue:

- a. Il 70% destinato alla categoria dei richiedenti il contributo a carattere ordinario;
- b. Il 30% destinato alla categoria dei richiedenti il contributo con carattere di particolare urgenza.

Art. 39

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 3 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro e da ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Art. 40

Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto ed adeguata divulgazione, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale si atterrà ai parametri ISE per la determinazione del contributo al canone di affitto.

Art. 41

Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile del servizio adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui agli art. 14 e seguenti del presente regolamento.

Il contributo verrà erogato mensilmente. Per la prima mensilità a presentazione del contratto di affitto registrato, per le mensilità successive dietro presentazione della ricevuta relativa il mese precedente.

CAPO VIII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 42

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 43

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 44

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità oggettiva dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 45

Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani e disabili a carico.
- d) Gravi disagi sanitari accertati.

Art. 46

Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 47

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

Si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 45 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO IX
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 48

Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2-bis del presente regolamento.

Art. 49

Avvisi pubblici

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 50

Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 51

A agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle rette del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E..

Art. 52

Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 53

Documentazione dell'I.S.E.

Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M. del 7-5-1999.

CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 54

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente del servizio ⁽⁶⁾ sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 55

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata soltanto per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 56

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

CAPO XI

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 57

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'I.S.E. sia pari o inferiore a L. 36.000.000 annue.

Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari all metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al ricometro.

Art. 58

Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di L. 200.000 mensili, per 5 mensilità (L. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (ricometro) non superi 50 milioni annue.

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

CAPO XII

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE – LEGGE QUADRO 328 DELL'8.11.2000

ART. 59

Soggetti assistibili

Sono assistibili da parte dell'Amministrazione Comunale di Lecce i figli riconosciuti da un solo genitore e i figli di ignoti fino al compimento dell'età dell'obbligo scolastico.

ART. 60

CONDIZIONI PER L'ASSISTIBILITA' DEI MINORI ILLEGITTIME RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Ogni richiesta di intervento Socio – Assistenziale sarà valutata dal servizio sociale dell'Ente, che individuerà lo stato di bisogno ai sensi del presente Regolamento.

ART. 61

INTEVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI

Gli interventi Socio-Assistenziali previsti dall'Amministrazione Comunale di Lecce in favore dei succitati soggetti assistibili dal presente regolamento sono mirati soprattutto al mantenimento degli assistiti nel proprio nucleo familiare o, in alternativa, in altro nucleo affidatario e sono i seguenti:

- Assistenza economica ordinaria e straordinaria (sussidio di baliatico giornaliero, sussidio straordinario una tantum)
- Sussidi per affidamento familiare a parenti o ad estranei (Legge 184/83)

ART. 62

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale di Lecce eroga nei confronti dei minori illegittimi monogenitoriali l'assistenza economica come di seguito si riporta:

1. Sussidio di baliatico nella misura di € 12.000 giornaliero per ogni minore assistito con decorrenza dalla nascita o comunque dal momento di presentazione dell'istanza.
2. Sussidio straordinario una tantum da erogare non più di una volta l'anno nella misura massima di un milione per comprovate spese sanitarie o precarie situazioni contingenti.

ART. 63

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio di Servizi Sociali l'istanza corredata da:

- Autocertificazione con cui si dichiarano il reddito e stato.
Annualmente verrà effettuata a cura dei Servizi Sociali una revisione delle pratiche.

ART. 64

ASSUNZIONE RETTA IN FAVORE DEL GENITORE NATURALE RICOVERATO INSIEME AL FIGLIO PRESSO STRUTTURE.

Il Comune di Lecce, su proposta dei Servizi sociali, assume l'onere assistenziale relativo al ricovero del genitore, unitamente al figlio, presso strutture territoriali, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. n. 798 dell'8.05.1927 e comunque per un periodo che non superi il compimento del terzo anno di età del minore.

ART. 65
SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Comune provvede alla sospensione degli interventi socio-assistenziali erogati in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore quanto non sussiste più lo stato di bisogno o nel caso in cui il minore:

1. Sia riconosciuto anche dall'altro genitore.
2. Sia legittimato per susseguente matrimonio dei genitori.

ART. 66
Adeguamento limite di reddito

Ogni limite di reddito di cui al presente regolamento si intenderà automaticamente aggiornato sulla base delle leggi vigenti.

Art. 67
Modalità di erogazione degli assegni

Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.